



COMUNE DI CANDIA LOMELLINA PROVINCIA DI PAVIA

Ordinanza n. 18 del 29/12/2025

DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI DURANTE LE FESTIVITA' DI FINE ANNO.

IL SINDACO

VISTO il D.M. del Ministero dell'Interno datato 05 agosto 2008 ed in particolare l'art. 1° “incolumità pubblica e sicurezza urbana”;

VISTO l'art. 57 del Testo Unico delle Leggi in materia di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 giugno 1931 n. 773, nonché l'art. 101 del regolamento di esecuzione del TULPS;

VISTO l'art. 88 lettera b) del vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

VISTI l'art. 703 e 650 de Codice Penale;

VISTO l'art. 544 del Codice Penale “maltrattamento degli animali”

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

CONSIDERATO

- Che in occasione della festa di Capodanno è uso e consuetudine festeggiare con lo sparo di petardi e botti di vario genere, che spesso sono, *messi abusivamente in commercio, senza i previsti controlli di sicurezza e che quindi possono causare infortuni anche di grave entità alle persone*, che per imprudenza o imperizia, utilizzano i predetti prodotti;
- le serie conseguenze negative che i petardi possono determinare anche a carico degli animali domestici, nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro una evidente reazione di spavento (in relazione alla loro estrema sensibilità uditiva) li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli così anche al rischio di smarrimento e/o investimento con eventuali incidenti stradali;
- che il Comune è responsabile della protezione degli animali sul proprio territorio ai sensi dell'art. 3 del DPR 31 marzo 1979;
- che nel territorio comunale è presente una struttura RSA per anziani;
- che in conseguenza a tali pratiche si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato (automobili e monumenti), come pure all'ambiente naturale, con incendi boschivi o danni alla vegetazione in ambito urbano;

RITENUTO necessario impedire l'uso e la vendita illegale di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere, al fine di garantire la sicurezza, l'incolumità e la quiete pubblica, nonché il benessere animale e la protezione del patrimonio pubblico;



COMUNE DI CANDIA LOMELLINA PROVINCIA DI PAVIA

ORDINA

Il divieto assoluto nell'ambito del centro abitato dalle ore 18:00 alle ore 06:00 del giorno successivo, dalla data odierna al 06 gennaio 2026 compreso, di accendere, lanciare e sparare materiali pirotecnicci e similari.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000.

Alla Polizia Locale ed agli agenti della Forza Pubblica è demandato di fare osservare la presente ordinanza.

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale;
- Che sia trasmessa al Signor Prefetto della Provincia;
- Che sia trasmessa al signor Questore, al Comando Compagnia Carabinieri di Pavia, al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Pavia, al Comando di Polizia Locale e alla Stazione Carabinieri di Candia Lomellina, per il controllo dell'osservanza del provvedimento.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), ai sensi dell'art. 21 della Legge 1034/71 oppure, invia alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 1199/71;

Candia Lomellina, 29/12/2025

F.to IL SINDACO
Antonio Brianta